|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

****

**MINISTERO DELLA SALUTE**

ORDINANZA 7 gennaio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo,

Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle

d'Aosta. (22A00098)

(GU n.5 del 8-1-2022)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive

modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1,

comma 16-bis e seguenti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-septies, del citato

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, da ultimo modificato dall'art.

2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ai

sensi del quale: «Sono denominate (...) b) "Zona gialla": le regioni

nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei

contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000

abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a); 2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150

casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti

condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera

a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per

pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di

quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La

comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base

di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti

e destinati ad altre attivita'»;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento

dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti

SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive

modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle

attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per

l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, recante «Misure

urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche,

universitarie, sociali e in materia di trasporti»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, recante «Misure

urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro

pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo

della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di

screening»;

Visto il decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante

«Disposizioni urgenti per l'accesso alle attivita' culturali,

sportive e ricreative, nonche' per l'organizzazione di pubbliche

amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo

svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26

novembre 2021, n. 282;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga

dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021,

n. 305, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale: «In

considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della

diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Visto, altresi', l'art. 18, comma 1, del citato decreto-legge 24

dicembre 2021, n. 221, il quale prevede che: «Fino al 31 marzo 2022

si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione

dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, fatto salvo

quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, successive al

2 marzo 2021»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure

urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30

dicembre 2021, n. 309;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo

2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per

la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto

delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da

COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 26 novembre 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione

Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana 27 novembre 2021, n. 283;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni

Calabria e Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2021, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni

Calabria e Friuli Venezia Giulia», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Visto il verbale del 7 gennaio 2022 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente al report n. 86, nel quale si rileva che: «Nella settimana

di monitoraggio corrente si censisce un drastico peggioramento

dell'epidemia con una incidenza settimanale che a livello nazionale

raggiunge i 1.700 casi per 100.000 abitanti ed una ulteriore

accelerazione della velocita' di trasmissione nella maggior parte del

Paese. Da undici settimane l'Italia si trova in una fase epidemica

acuta non controllata. Quasi tutte le Regioni/PA italiane nella

settimana di monitoraggio si collocano in uno scenario di

trasmissione pari o superiore a 2 e in sette Regioni si censisce uno

scenario di trasmissione di tipo 3 o 4. (...) La trasmissibilita' sui

casi ospedalizzati si mantiene costantemente al di sopra della soglia

epidemica con conseguente aumento nei tassi di occupazione dei posti

letto sia in area medica che in terapia intensiva.»;

Visto il documento recante «Indicatori decisionali come da

decreto-legge del 18 maggio 2021 n. 65 art. 13», allegato al citato

verbale del 7 gennaio 2022 della Cabina di regia, dal quale risulta,

tra l'altro, che:

la Regione Abruzzo presenta un'incidenza dei contagi pari a

2108,5 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti

letto in area medica pari al 18,7 % e un tasso di occupazione di

posti letto in terapia intensiva pari al 13,3%;

la Regione Calabria presenta un'incidenza dei contagi pari a

631,6 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti

letto in area medica pari al 33,7% e un tasso di occupazione di posti

letto in terapia intensiva pari al 17,8%;

la Regione Emilia Romagna presenta un'incidenza dei contagi pari

a 2153,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti

letto in area medica pari al 19,4 % e un tasso di occupazione di

posti letto in terapia intensiva pari al 15,7 %;

la Regione Friuli Venezia Giulia presenta un'incidenza dei

contagi pari a 1517,7 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di

occupazione di posti letto in area medica pari al 24,0% e un tasso di

occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 17,1%;

la Regione Toscana presenta un'incidenza dei contagi pari a

2680,0 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti

letto in area medica pari al 17,9 % e un tasso di occupazione di

posti letto in terapia intensiva pari al 17,2%;

la Regione Valle d'Aosta presenta un'incidenza dei contagi pari a

2255,9 casi ogni 100.000 abitanti, un tasso di occupazione di posti

letto in area medica pari al 42,4% e un tasso di occupazione di posti

letto in terapia intensiva pari al 15,2%;

Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,

comma 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ai

fini dell'applicazione alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana

e Valle d'Aosta delle misure previste per le «zone gialle»;

Considerato che non ricorrono per la Regione Calabria le condizioni

di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per ulteriori quindici

giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 10 dicembre 2021,

ferma restando la possibilita' di una nuova classificazione;

Considerato che non ricorrono per la Regione Friuli Venezia Giulia

le condizioni di cui all'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, e che, pertanto, e' necessario reiterare, per

ulteriori quindici giorni, le misure di cui alla citata ordinanza 26

novembre 2021, ferma restando la possibilita' di una nuova

classificazione;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Valle d'Aosta;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle d'Aosta

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, nelle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana e Valle

d'Aosta si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova

classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei

termini di cui all'art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22

aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 2

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nelle Regioni Friuli Venezia Giulia e Calabria

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, per la Regione Friuli Venezia Giulia e' rinnovata, per un

periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una

nuova classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 26

novembre 2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle

misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art.

9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e

successive modificazioni.

2. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, per la Regione Calabria e' rinnovata, per un periodo di

quindici giorni, ferma restando la possibilita' di una nuova

classificazione, l'ordinanza del Ministro della salute 10 dicembre

2021, citata in premessa, ai fini dell'applicazione delle misure di

cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui all'art. 9-bis, comma

2-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive

modificazioni.

Art. 3

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 gennaio 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero

dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del

Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 37

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |